

**Legge
sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione
(LEAR)**

del 15 marzo 2023 (stato 15 giugno 2023)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8242 del 27 febbraio 2023,
visto il rapporto della Commissione Costituzione e leggi n. 8242 R del 28 febbraio 2023

decreta:

**CAPITOLO I
Disposizioni generali**

Scopo

Art. 1 La presente legge disciplina le condizioni per la conduzione degli esercizi alberghieri e della ristorazione (di seguito esercizi) a tutela dell'ordine e della salute pubblici.

Campo d'applicazione

Art. 2 La presente legge si applica:

- a) alla vendita di cibi e bevande da consumare sul posto;
- b) all'alloggio di ospiti contro remunerazione;
- c) alla vendita di bevande alcoliche ai sensi della legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932 (LAlc);
- d) alla notifica di ospiti indipendentemente dall'assoggettamento alla presente legge.

Eccezioni

Art. 3 ¹La presente legge non si applica a:

- a) ospedali, case di cura e case anziani;
- b) strutture che offrono l'alloggio fino ad un massimo di 6 persone indipendentemente dall'eventuale tipo di cucina offerta ai clienti alloggiati;
- c) centri diurni per anziani e disabili, centri giovanili, centri richiedenti d'asilo o altre strutture analoghe;
- d) mense scolastiche, aziendali o altre strutture analoghe, non accessibili al pubblico;
- e) rifugi, capanne di montagna e alpeggi non raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita;
- f) buvette aperte solo in concomitanza con eventi culturali o sportivi;
- g) alloggi per gruppi;
- h) appartamenti di vacanza, case e chalet affittati per un periodo limitato e che non offrono prestazioni di albergheria;
- i) attività di ristorazione a domicilio;
- j) circolo (o club privato) e palestre.

²Il Dipartimento competente designato dal Consiglio di Stato (di seguito Dipartimento) è competente per decidere in caso di dubbio circa l'assoggettamento alla presente legge.

³Il Consiglio di Stato può fornire la definizione delle singole eccezioni.

Definizioni

Art. 4 ¹L'esercizio è una struttura composta da uno o più immobili, che formano un'unica unità funzionale, o una parte ben definita di essi gestiti dalla medesima persona fisica o giuridica dove, in forma commerciale, si alloggiano ospiti e/o si vendono cibi e/o bevande da consumare sul posto.

²La capacità ricettiva stabilisce il numero massimo di avventori che possono essere distribuiti tra spazi interni e spazi esterni. Essa dipende dai requisiti strutturali e viene riportata nell'attestazione di idoneità dei locali.

³Il gestore (datore di lavoro) è la persona fisica o giuridica, alla quale è rilasciata l'autorizzazione.

⁴Il gerente è la persona fisica, titolare del diploma cantonale per esercente, responsabile della conduzione di uno o più esercizi.

⁵Qualora il gestore sia una persona fisica può assumere egli stesso la funzione di gerente.

**TITOLO II
Dell'autorizzazione**

Obbligo di autorizzazione

Art. 5 ¹Un esercizio può essere aperto e gestito soltanto previo l'ottenimento dell'autorizzazione.

²Il Dipartimento ordina la chiusura immediata delle strutture aperte che non dispongono della necessaria autorizzazione.

³Per ogni esercizio è rilasciata una sola autorizzazione, la quale è vincolata a locali ben determinati.

⁴Il Consiglio di Stato fissa le condizioni per le quali il gerente può assumere la conduzione di più esercizi.

Principi

Art. 6 ¹L'autorizzazione è rilasciata dal Dipartimento.

²L'autorizzazione per la gestione di un esercizio è rilasciata a persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti posti dalla presente legge.

³Se l'autorizzazione è rilasciata a una persona giuridica, essa deve avere la propria sede in Svizzera e deve essere nominata una persona fisica, in qualità di gestore.

Genere di autorizzazione

Art. 7 ¹Per la conduzione degli esercizi sono rilasciate le seguenti autorizzazioni:

- a) esercizi di ristorazione;
- b) esercizi di alloggio;
- c) locali notturni;
- d) esercizi provvisori.

²Per gli esercizi di cui al capoverso 1 vengono rilasciate autorizzazioni in funzione dell'offerta ristorativa, segnatamente con cucina, con cucina limitata o senza ristorazione.

³Il Consiglio di Stato disciplina i requisiti di ogni categoria.

Idoneità dei locali

Art. 8 ¹Il Municipio rilascia una dichiarazione che attesta la conformità dei locali con i requisiti strutturali stabiliti nel regolamento.

²L'attestazione di idoneità dei locali è conforme alla licenza edilizia e riporta almeno il genere di autorizzazione e la capacità ricettiva.

³Nell'ambito di cui al capoverso 1, l'ottenimento del preavviso del Laboratorio cantonale per gli aspetti di propria competenza è d'obbligo e vincolante.

⁴Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.

Presupposti

Art. 9 ¹Per richiedere l'autorizzazione il gestore deve:

- a) produrre l'attestazione del Municipio dell'idoneità dei locali comprensiva del numero massimo di avventori ammessi;
- b) godere del diritto d'uso dei locali;
- c) disporre di un'adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile;
- d) designare un gerente in possesso dei requisiti di cui al capoverso 2;
- e) offrire sufficienti garanzie per un corretto adempimento dell'attività; in particolare non deve aver iscritte a casellario condanne per reati contro il patrimonio e per falsità in atti.

²Il gerente deve:

- a) avere l'esercizio dei diritti civili;
- b) disporre del diploma cantonale per esercente o, in assenza di un certificato di capacità riconosciuto, attestare una pratica d'esercente di almeno tre anni svolta in maniera irreprensibile in un altro cantone;
- c) offrire sufficienti garanzie per un corretto adempimento dell'attività; in particolare, non deve aver iscritte a casellario condanne per reati incompatibili con la professione di gerente;
- d) non essere affetto da malattie o colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell'esercizio.

³Gli esercizi che fungono da attività accessoria nei locali erotici, in alternativa alla copertura assicurativa per responsabilità civile, possono fornire in contanti un deposito a titolo di garanzia.

⁴Il regolamento stabilisce la documentazione da produrre, le attività per le quali non è richiesto il possesso del diploma, le prestazioni minime della copertura assicurativa per la responsabilità civile e l'importo del deposito di cui al capoverso 3.

Estinzione

Art. 10 La validità dell'autorizzazione si estingue in caso di:

- a) cambiamento del gestore;
- b) cambiamento del genere di autorizzazione;
- c) rinuncia scritta del gestore;
- d) decesso o fallimento del gestore.

TITOLO III**Diploma cantonale di esercente****Definizione**

Art. 11 Il diploma cantonale di esercente (di seguito diploma) attesta che una persona possiede le conoscenze professionali necessarie per condurre un esercizio.

Diploma

Art. 12 Il Consiglio di Stato emana un regolamento che fissa le competenze, le procedure e le condizioni per il conseguimento e il mantenimento del diploma e le relative eccezioni.

TITOLO IV**Accesso agli esercizi e limitazioni****Accesso ai giovani negli esercizi**

Art. 13 In tutti gli esercizi dopo le ore 23.00 le persone di età inferiore ai 16 anni devono essere accompagnate da un maggiorenne responsabile del loro comportamento.

Accesso ai giovani nei locali notturni

Art. 14 ¹L'accesso ai locali notturni è vietato ai minorenni.

²Ogni locale ha tuttavia la facoltà di organizzare singoli eventi limitati a determinate fasce di età, riservato il capoverso 1.

³All'entrata può essere richiesta la presentazione di un documento di identità ufficiale.

⁴Il Consiglio di Stato può disciplinare ulteriori particolari.

Accertamento età

Art. 15 In caso di dubbi circa l'età del cliente, il gerente e/o il personale di servizio deve esigere la presentazione di un documento ufficiale di legittimazione.

Allontanamento e divieto d'accesso

Art. 16 ¹Le persone che non danno seguito alle disposizioni del gestore, del gerente o del personale di servizio in merito al mantenimento della quiete, dell'ordine e della decenza, possono essere allontanate all'istante.

²Il gerente può vietare l'accesso all'esercizio alle persone già oggetto della misura di cui al capoverso 1 o che siano da lui ritenute indesiderabili per fondata ragione.

³Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

Limitazione della vendita di bevande alcoliche

Art. 17 ¹Il gerente non deve servire bevande alcoliche:

- a) alle persone di età inferiore ai 18 anni;
- b) alle persone che si trovano in stato di ebbrietà e che turbano l'ordine e la quiete pubblici.

²All'obbligo di cui al capoverso 1 soggiacciono anche gli avventori.

Bevande analcoliche

Art. 18 ¹Il gerente deve mettere a disposizione della clientela almeno tre bevande analcoliche ad un prezzo inferiore, per la medesima quantità, di quello della bevanda alcolica più economica.

²Quando vengono serviti pasti principali, su richiesta, il gerente deve fornire gratuitamente l'acqua del rubinetto.

Divieto di incentivi al consumo di alcolici

Art. 19 È vietata:

- a) la vendita di bevande alcoliche ad un prezzo fisso indipendente dalla quantità offerta;
- b) l'impiego di personale il cui scopo è quello di incentivare il maggior consumo di bevande alcoliche.

Divieto di fumo

Art. 20 ¹Per quanto riguarda il fumo all'interno degli esercizi si applica la legge federale concernente la protezione contro il fumo passivo del 3 ottobre 2008 e la relativa ordinanza.
²Il Consiglio di Stato disciplina il fumo negli spazi aperti.

TITOLO V

Orari

Orari di apertura e di chiusura

Art. 21 ¹Gli esercizi di ristorazione e il servizio ristorativo degli esercizi di alloggio possono rimanere aperti tra le ore 05.00 e le 02.00.

²I locali notturni possono rimanere aperti tra le ore 17.00 e le 06.00.

³Gli orari di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere preventivamente definiti in occasione del rilascio del permesso di costruzione, segnatamente nell'ambito dell'avviso formulato dall'autorità cantonale in applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb).

Notifica dell'attività

Art. 22 ¹Il gestore ha l'obbligo di notificare al Municipio:

- a) gli orari di apertura e di chiusura;
- b) i giorni di riposo settimanale;
- c) i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.

²Eventuali modifiche vengono comunicate preventivamente al Municipio.

³Il Municipio comunica senza indugio al Dipartimento le informazioni di cui al capoverso 1.

Eccezioni

Art. 23

¹Gli esercizi di alloggio hanno la facoltà di accogliere i propri ospiti e di servire loro cibi e bevande al di fuori degli orari di cui all'articolo 21 capoverso 1.

²Gli esercizi ubicati in una casa da gioco possono rimanere aperti durante gli stessi orari di attività di quest'ultima.

³Gli esercizi situati nelle aree autostradali possono beneficiare di deroghe d'orario rilasciate dal Dipartimento, estese a tutto l'anno o a un determinato periodo.

TITOLO VI

Obblighi e facoltà

Responsabilità della conduzione

Art. 24 ¹Il gestore e il gerente sono responsabili della conduzione dell'esercizio e garantiscono il rispetto delle leggi e dei regolamenti legati alla conduzione dell'attività. Il regolamento fissa le rispettive responsabilità.

²Eventuali assenze dal posto di lavoro non limitano la responsabilità del gestore e del gerente.

³Il gerente è tenuto ad effettuare la gerenza personalmente e in maniera effettiva.

Ordine e quiete pubblici

Art. 25 ¹Il gerente è responsabile del mantenimento dell'ordine e della quiete pubblici negli spazi di propria pertinenza e funzionalmente legati alla propria attività.

²Il gerente emana delle ingiunzioni nei confronti degli avventori al fine di garantire la tutela dell'ordine e della quiete pubblici.

³In caso di necessità il gerente fa appello alla polizia comunale territorialmente competente o, in via sussidiaria, alla Polizia cantonale.

⁴Qualora le circostanze lo esigono, il Municipio può imporre delle misure immediate e temporanee volte alla salvaguardia dell'ordine pubblico.

⁵In caso di ripetute violazioni della quiete e dell'ordine pubblici, il Municipio può ordinare che l'esercizio organizzi a sue spese un servizio di sicurezza adeguato, affinché il mantenimento dell'ordine venga assicurato.

Assenza

Art. 26 ¹In caso di decesso del titolare dell'autorizzazione, il Dipartimento può autorizzare un terzo per un periodo limitato a 6 mesi.

²In caso di assenza temporanea del gerente fino a 30 giorni, quest'ultimo è tenuto ad incaricare in sua vece una persona in grado di assumersi le necessarie responsabilità.

³Il gerente, assente per cause di forza maggiore, deve chiedere al Dipartimento la sua sostituzione con una persona con adeguata pratica professionale per il periodo massimo di un anno.

⁴Qualora il gerente non provveda agli annunci di cui ai capoversi 2 e 3, il gestore è sussidiariamente responsabile. L'annuncio deve essere fatto senza indugio.

TITOLO VII

Competenze dei municipi

Capitolo primo

Permessi speciali

Rilascio

Art. 27 ¹Il rilascio di permessi speciali per la vendita di cibi e di bevande in occasioni straordinarie, segnatamente manifestazioni ricreative, è di competenza del Municipio.

²Copia del permesso speciale viene obbligatoriamente inviata al Laboratorio cantonale almeno due giorni lavorativi prima dello svolgimento della manifestazione.

Condizioni particolari

Art. 28 ¹I permessi speciali devono essere legati a una manifestazione ben precisa, come pure a installazioni mobili o locali determinati. L'autorizzazione può essere munita di oneri e condizioni.

²I permessi speciali sono rilasciati all'organizzatore della manifestazione.

³I permessi speciali non possono essere rilasciati ad esercizi già in possesso di un'autorizzazione ai sensi della presente legge, allo scopo di estendere la capacità ricettiva o l'offerta ristorativa.

⁴La vendita di alcool ai sensi della LAIc è soggetta al rilascio di una patente per il commercio al minuto da parte del Dipartimento.

Responsabilità

Art. 29 ¹L'organizzatore designa una persona responsabile della gestione durante la manifestazione.

²Per permessi speciali oltre i 4 giorni la persona responsabile designata della gestione deve essere in possesso del diploma o titolo equivalente.

³La persona designata vigila in particolare sul rispetto delle disposizioni riguardanti i divieti di vendita delle bevande alcoliche, il rispetto dell'ordine e della quiete pubblici, l'accertamento dell'età e l'osservanza delle norme previste dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari.

Durata

Art. 30 La durata massima di un singolo permesso speciale è limitata a tre mesi per anno civile, non prorogabili e da utilizzare in maniera consecutiva.

Controllo

Art. 31 Il Municipio vigila sul rispetto delle disposizioni legali e delle condizioni di rilascio.

Capitolo secondo

Estensione straordinaria dei posti

Principio

Art. 32 ¹Il Municipio può eccezionalmente autorizzare l'estensione di posti esterni di esercizi già in possesso di un'autorizzazione mediante la messa a disposizione di suolo pubblico o privato.

²Il Municipio informa senza indugio il Dipartimento.

Limitazioni

Art. 33 ¹Ogni esercizio può beneficiare di massimo 52 estensioni nel corso di un anno civile della durata massima di 24 ore l'una.

²L'estensione dei posti viene commisurata al suolo pubblico o privato messo a disposizione e non può ad ogni modo oltrepassare la metà della capacità ricettiva massima autorizzata.

Capitolo terzo

Competenze diverse

Limitazione da parte del Municipio

Art. 34 Al fine di prevenire la violenza e i disordini il Municipio può vietare la vendita di bevande alcoliche nei luoghi ove si svolgono manifestazioni.

Deroghe d'orario

Art. 35 Il Municipio può rilasciare deroghe di orario di cui all'articolo 21 durante occasioni straordinarie.

Denominazione degli esercizi

Art. 36 ¹Ogni Comune è competente per quanto riguarda la denominazione degli esercizi sul proprio territorio.

²Ogni esercizio dispone all'esterno di un'insegna con la propria denominazione.

³La denominazione non dev'essere suscettibile di indurre in errore il pubblico rispetto al genere di autorizzazione concessa e al servizio offerto.

⁴Il Consiglio di Stato può emanare disposizioni concernenti le denominazioni.

TITOLO VIII Disposizioni diverse

Notifica degli ospiti

Art. 37 ¹Colui che fornisce alloggio a pagamento notifica gli ospiti alla polizia.

²Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

Delega dei compiti di controllo

Art. 38 ¹Il Consiglio di Stato ha la facoltà di delegare compiti di controllo ai municipi e alle polizie comunali.

²Esso ne stabilisce le condizioni, la procedura e l'indennità nel regolamento.

Interventi di controllo

Art. 39 ¹Gli agenti e gli assistenti della polizia cantonale e della polizia comunale nonché la polizia ferroviaria possono ispezionare in qualsiasi momento gli esercizi al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge, segnatamente accertare l'identità di chi si trova nell'esercizio, riservati gli aspetti di esclusiva competenza del Laboratorio cantonale.

²Essi possono inoltre ordinare lo sgombero dell'esercizio, qualora si verificassero disordini.

³Il gestore e il gerente sono tenuti a collaborare e a garantire il costante accesso alle autorità di controllo in tutti i locali attinenti all'esercizio dell'attività.

Esposizione dei prezzi

Art. 40 ¹All'esterno degli esercizi deve essere esposta una lista in lingua italiana dei prezzi dei principali piatti e delle bevande.

²Una lista completa dei prezzi deve inoltre essere esposta all'interno oppure presentata al cliente.

³La lista dei prezzi delle camere è consultabile al ricevimento. Il prezzo deve essere esposto in ogni camera.

TITOLO IX Tasse

Tasse

Art. 41 ¹L'autorità cantonale competente preleva le seguenti tasse:

- a) taxa di autorizzazione;
- b) taxa sull'alcool;
- c) taxa d'esame
- d) taxa preavviso sull'idoneità dei locali.

²L'autorità comunale competente preleva le seguenti tasse:

- a) taxa per permessi speciali;
- b) taxa per deroghe d'orario;
- c) taxa per l'estensione dei posti esterni
- d) taxa per il rilascio attestazione di idoneità dei locali.

³Il Consiglio di Stato emana le prescrizioni sulle tasse ed in particolare fissa il loro importo.

TITOLO X Sanzioni e procedura di ricorso

Ammonimento

Art. 42 Le infrazioni di lieve gravità sono punibili con l'ammonimento.

Multa

Art. 43 ¹Chi, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge, alle relative norme di applicazione, e alle disposizioni emanate dal Consiglio di Stato in materia di notifica degli ospiti, è punibile con una multa fino a 40'000 franchi.

²Le infrazioni alle disposizioni emanate dal Consiglio di Stato in materia di fumo negli spazi aperti sono punite con una multa fino a 1'000 franchi.

³L'importo minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai sensi dell'articolo 17 è fissato a 500 franchi.

⁴Sono punibili:

- a) il gestore;
- b) il gerente o chi lo sostituisce ai sensi dell'articolo 26 capoverso 3;
- c) il cliente quando non si attiene ai divieti stabiliti dalla presente legge o alle ingiunzioni del gerente, segnatamente in relazione a quanto previsto dall'articolo 25;
- d) la persona che, senza essere in possesso della necessaria autorizzazione, esercita un'attività soggetta alla presente legge.

⁵Al contravventore non domiciliato in Svizzera può essere chiesto un deposito cauzionale proporzionato alla gravità dei fatti oppure un'altra garanzia adeguata.

⁶Sono applicabili le disposizioni del Codice penale relative alle contravvenzioni.

⁷Il tentativo, l'istigazione e la complicità sono punibili.

Revoca

Art. 44 ¹La decisione di revoca dell'autorizzazione a condurre un esercizio è presa dal Dipartimento, di regola previa comminatoria, da intimare al gestore.

²Il Dipartimento revoca temporaneamente o definitivamente l'autorizzazione a chiunque:

- a) non soddisfi più alle condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione;
- b) quando per ottenerla sono state date indicazioni invertire;
- c) contravviene ripetutamente o in modo grave alle norme della presente legge, del regolamento o del contratto collettivo di lavoro di obbligatorietà generale in vigore nel settore;
- d) in qualità di titolare di un'autorizzazione non sia in regola con il pagamento delle imposte cantonali, comunali e alla fonte nonché con il pagamento degli oneri sociali AVS/AI/IPG, LPP, indennità per perdita di guadagno in caso di malattia, pensionamento anticipato e contributi professionali prescritti dalla legge o da specifici obblighi nell'ambito del settore economico della ditta;
- e) in caso di mancata riscossione della tassa di autorizzazione alla conduzione o della tassa sull'alcool, preceduta da una comminatoria.

³La revoca dell'autorizzazione comporta la chiusura dell'esercizio e la sospensione dell'attività.

Divieto di vendita di bevande alcoliche

Art. 45 ¹Il Dipartimento può imporre un divieto, temporaneo o definitivo, di vendita di bevande alcoliche in caso di ripetuta trasgressione delle disposizioni in materia di alcool preceduta da misure sanzionatorie.

²In casi particolarmente gravi il Dipartimento può pronunciare senza indugio un divieto di vendita di bevande alcoliche fino ad un massimo di 15 giorni.

Indipendenza delle sanzioni

Art. 46 La multa può essere cumulata con una delle misure di cui agli articoli 44 e 45.

Competenze

Art. 47 ¹Il Municipio è competente per punire le infrazioni al:

- a) rispetto degli orari di apertura e di chiusura;
- b) rispetto dell'ordine e della quiete pubblica;
- c) rilascio dell'autorizzazione sugli impianti pubblicitari;
- d) rilascio e al rispetto delle condizioni dei permessi speciali e delle deroghe d'orario.

²È applicabile la legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC).

³Ogni altra infrazione è perseguita dal Dipartimento; è applicabile la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

⁴Le infrazioni di competenza comunale commesse con altre infrazioni di competenza del Dipartimento sono perseguite e giudicate insieme da quest'ultimo.

Procedura di ricorso in ambito amministrativo

Art. 48 ¹Contro le decisioni dei municipi e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato. È riservato l'articolo 53.

²Le decisioni del Consiglio di Stato sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

TITOLO XI

Banca dati

Disposizioni generali

Art. 49 ¹Il Consiglio di Stato istituisce una banca dati (SEPU) nella quale sono registrati gli esercizi pubblici che sottostanno alla presente legge nonché le notifiche degli ospiti alla polizia.

²Il Dipartimento, con il supporto tecnico del Centro sistemi informativi, è l'organo responsabile per la gestione della banca dati SEPU e regola l'accesso degli utilizzatori appartenenti all'amministrazione cantonale.

³La banca dati persegue i seguenti scopi:

- a) la verifica dell'adempimento dei presupposti della presente legge per il rilascio dell'autorizzazione per la conduzione degli esercizi pubblici;
- b) il monitoraggio nonché l'ottimizzazione dei controlli dell'attività;
- c) l'allestimento di statistiche anonimizzate;
- d) la verifica degli ospiti presenti sul territorio cantonale.

⁴La banca dati contiene dati personali necessari all'adempimento degli scopi di cui al capoverso 3, inclusi dati meritevoli di particolare protezione relativi alle sanzioni penali e amministrative e il certificato medico relativo all'idoneità a svolgere la professione.

Disposizioni esecutive

Art. 50 Il Consiglio di Stato disciplina i particolari, segnatamente:

- a) il catalogo dei dati personali elaborati;
- b) i diritti di accesso e la trasmissione dei dati, tenendo proporzionatamente conto della cerchia dei destinatari;
- c) la durata di conservazione, l'archiviazione e la distruzione dei dati;
- d) le misure di sicurezza.

Trasmissione dei dati e aventi diritto di accesso

Art. 51 ¹Gli altri servizi della Polizia cantonale possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti e previa autorizzazione dell'organo responsabile.

²L'organo responsabile autorizza la trasmissione su base regolare di una lista di dati nella piattaforma online dell'Agenzia turistica ticinese.

TITOLO XII

Disposizioni varie

Obbligo di notifica da parte dell'autorità

Art. 52 ¹Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché le autorità giudiziarie e di polizia, anche se vincolate dal segreto d'ufficio, comunicano gratuitamente, su richiesta scritta e motivata del Dipartimento, quelle informazioni che nel caso concreto risultano utili e necessarie per l'applicazione della presente legge.

²Le autorità di cui al capoverso 1 segnalano inoltre d'ufficio tutti i casi constatati nella loro attività, che possono dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento o di ogni altra autorità competente per il controllo delle strutture.

³Le autorità giudiziarie del Cantone comunicano al Dipartimento, una volta cresciute in giudicato, le sentenze ed i decreti inerenti a comportamenti illeciti. Esse trasmettono inoltre d'ufficio le sentenze d'assoluzione, qualora possano dare adito ad un intervento da parte del Dipartimento in materia di esercizi.

Competenze comunali

Art. 53 Il Municipio disciplina mediante ordinanza le materie delegategli dalla presente legge.

Competenze del Consiglio di Stato

Art. 54 Al Consiglio di Stato spettano segnatamente le seguenti competenze:

- a) designare le autorità competenti preposte all'applicazione della presente legge;
- b) stabilire i reati inconciliabili con la professione di gerente;
- c) determinare le caratteristiche delle strutture che possono utilizzare la denominazione di grotto;
- d) fissare la durata minima della revoca dell'autorizzazione;
- e) decidere la percentuale lavorativa prevista da contratto di lavoro per il gerente;
- f) disciplinare i dettagli in caso di assenza del gerente per un periodo superiore a 30 giorni;
- g) disciplinare i particolari che reggono l'attività degli agriturismi che offrono un servizio di ristorazione e pernottamento, svolto a titolo accessorio.

TITOLO XIII Disposizioni finali

Autorizzazione alla gerenza

Art. 55 ¹Le autorizzazioni alla gerenza rilasciate secondo l'articolo 5 della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) e l'articolo 34b della legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 del 3 dicembre 2002 (LAgr), mantengono la loro validità per un periodo massimo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge. Entro tale scadenza, bisognerà richiedere una nuova autorizzazione ai sensi della presente legge.

²Durante il periodo transitorio, fino al rilascio della nuova autorizzazione, restano valide le attestazioni di idoneità dei locali e le condizioni poste nell'autorizzazione rilasciata secondo il diritto previgente. Per il resto si applicano le disposizioni della presente legge.

Diploma cantonale di esercente

Art. 56 Il diploma cantonale di esercente rilasciato secondo il regime della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) mantiene la sua validità per la conduzione di un esercizio.

Certificato di capacità

Art. 57 ¹I certificati di capacità professionale di tipo 1 o di tipo I rilasciati sotto regime della legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 sono parificati al diploma.

²I certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II dei titolari attivi professionalmente, rilasciati sotto il regime di cui al capoverso 1, mantengono la loro validità per la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.

³La validità dei certificati di capacità professionale tipo 2, tipo 3 o tipo II, rilasciati sotto il regime di cui al capoverso 1, decade se entro 2 anni dal mancato esercizio dell'attività, il loro titolare non ha assunto o ripreso la conduzione di un esercizio corrispondente al tipo di certificato rilasciato.

Abrogazione

Art. 58 La legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 1° giugno 2010 (Lear) è abrogata.

Modifica di atti normativi

Art. 59 La modifica di atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Entrata in vigore

Art. 60 ¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore¹.

Pubblicata nel BU **2023**, 214.

¹ Entrata in vigore: 15 giugno 2023 - BU 2023, 214.

**Regolamento
sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione
(RLEAR)**

del 7 giugno 2023 (stato 15 giugno 2023)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 15 marzo 2023 (LEAR),

decreta:

Capitolo primo
Competenza

Autorità competenti

Art. 1 ¹Il Dipartimento delle istituzioni, Polizia cantonale, Servizi generali, Servizio autorizzazioni, commercio e giochi (di seguito Servizio) è l'autorità competente per l'applicazione delle normative in materia di esercizi alberghieri e della ristorazione (di seguito esercizi) e in materia di legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932, riservate le competenze espressamente demandate ad altre autorità.

²Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport, Divisione della formazione professionale (di seguito DFP), è competente per l'applicazione degli articoli 11–12 LEAR.

³Il Municipio è in particolare competente per:

- a) la verifica della conformità strutturale dell'esercizio con le normative edilizie, pianificatorie e ambientali;
- b) ogni altra competenza esplicitamente demandata dalla legge e dal presente regolamento.

⁴Il Dipartimento della sanità e della socialità, Laboratorio cantonale, è l'autorità competente per l'applicazione degli articoli 18–20 agli esercizi dove vengono offerte derrate alimentari.

Capitolo secondo
Commercio di bevande alcoliche

Esercizi

Art. 2 Il commercio al minuto di bevande alcoliche da consumare sul posto o da trasportare è autorizzato negli esercizi, salvo diversa indicazione sull'autorizzazione.

Altre strutture

Art. 3 ¹Il Servizio può autorizzare:

- a) il commercio al minuto di bevande alcoliche in altre strutture di vendita nel rispetto delle disposizioni della legge federale sull'alcool;
- b) la mescita nelle vie e nelle piazze in occasioni di manifestazioni pubbliche.

²La patente è rilasciata al gerente o alla persona responsabile.

Capitolo terzo
Suddivisioni delle autorizzazioni

Esercizi con cucina

Art. 4 Gli esercizi con cucina sono quelle strutture che dispongono di una superficie di lavorazione ai sensi dell'articolo 19 in cui non vi sono limitazioni nell'offerta di derrate alimentari.

Esercizi con cucina limitata

Art. 5 ¹Gli esercizi con cucina limitata sono quelle strutture nei quali si possono servire esclusivamente bevande, aperitivi, pasticcini, piatti freddi, piatti caldi, ottenuti per semplice riscaldamento da preparazioni industriali preconfezionate (convenience foods) e gelati.

²Queste strutture devono disporre di un adeguato locale di preparazione di cui all'articolo 20.

³Il Laboratorio cantonale può emanare una direttiva inerente prodotti ritenuti ad alto rischio che non possono essere offerti negli esercizi con cucina limitata.

Esercizi di alloggio senza ristorazione

Art. 6 ¹Gli esercizi di alloggio senza cucina non possono offrire alcun tipo di derrata alimentare, fatta eccezione per la messa a disposizione di distributori automatici.

²Per questo genere di strutture non è necessario il preavviso del Laboratorio cantonale nell'ambito del rilascio dell'attestazione di idoneità dei locali.

Definizioni

Art. 7 ¹Ai sensi della legge e del presente regolamento si intende per:

- a) mense scolastiche, aziendali o altre strutture analoghe, non accessibili al pubblico: le mense riservate esclusivamente al personale impiegato, agli allievi e agli studenti, alle quali terze persone non possono accedere;
- b) buvette aperte solo in concomitanza di eventi culturali o sportivi: le strutture che offrono cibo e bevande da consumare sul posto accessoriamente a un'attività sportiva, culturale (teatri, cinema) o sociale, la cui apertura è limitata esclusivamente alla contemporaneità con l'evento puntuale alla quale è legata;
- c) alloggi per gruppi: ad esempio le colonie, ossia quelle strutture di alloggio di proprietà di enti pubblici, associazioni, cooperative o fondazioni private, la cui differenza rispetto a un esercizio pubblico dall'esterno appare evidente e sono generalmente accessibili esclusivamente ai gruppi che hanno riservato la struttura;
- d) appartamenti di vacanza, case e chalet affittati per un periodo limitato e che non offrono prestazioni di albergheria: le strutture utilizzabili a scopo abitativo che oltre a non fornire alcun tipo di prestazione alberghiera (servizio di cibo e bevande, lavanderia, ecc.) sono affittate per un massimo di 90 giorni complessivi all'anno, indipendentemente dal numero di ospiti ammessi;
- e) attività di ristorazione a domicilio: cuochi professionisti e non che, al proprio domicilio o recandosi a casa del cliente, preparano, a pagamento, un pasto a un gruppo ben determinato di persone;
- f) circoli (o club privati) e palestre: quei locali non riconoscibili dall'esterno come esercizi pubblici, gestiti di principio da un'associazione e la cui entrata è riservata ai membri ed eventuali accompagnatori. Il consumo di cibo e bevande non può essere lo scopo principale dell'associazione e l'offerta dev'essere limitata a cibi e bevande semplici, senza nessun obbligo di consumo.

²Non sono inoltre considerati esercizi di vendita di cibi e bevande con *consumo sul posto* ai sensi della legge, i commerci di derrate alimentari (negozi da asporto) che presentano semplici pianali di appoggio, ossia non destinati appositamente al consumo di cibo e bevande, e in cui la presenza della clientela all'interno dell'attività è limitata essenzialmente all'operazione di acquisto.

³Per *esercizi composti da più immobili o parti di essi* si intende il riconoscimento dell'unità funzionale anche per singole parti di un edificio o di più edifici ubicati nelle vicinanze che permettono una gestione unitaria.

Capitolo quarto

Denominazione degli esercizi

Esercizi di ristorazione con cucina limitata

Art. 8 Gli esercizi di ristorazione con cucina limitata possono denominarsi unicamente caffè, bar, pub, pasticceria, tea-room o gelateria.

Grotto

Art. 9 ¹La denominazione "grotto", anche all'interno del nome dell'esercizio, può essere utilizzata esclusivamente dagli esercizi dove i cibi e le bevande vengono serviti in un ambiente rustico e semplice, di stile e di carattere ticinese, situato, di regola, in zone discoste e ombreggiate.

²I grotti dispongono di una carta menù con prodotti e piatti tipici ticinesi, inserita in una sezione ben riconoscibile nella carta del grotto o in una carta ad hoc disponibile per il cliente.

³I prodotti e i piatti tipici ticinesi devono essere proposti in maniera preponderante rispetto al resto dell'offerta.

Locali notturni

Art. 10 ¹Sono discoteche quei locali notturni accessibili unicamente a persone maggiori di 18 anni, in cui si svolgono il ballo, gli spettacoli di varietà e le esibizioni musicali o suono di musica riprodotta.

²Per l'offerta ristorativa si applicano per analogia gli articoli 4 e 5.

Capitolo quinto

Agriturismi

Definizione

Art. 11 ¹Per agriturismo si intende l'offerta di ristorazione e pernottamento svolta a titolo accessorio da aziende agricole che raggiungono le unità standard di manodopera (USM) minime previste dagli articoli 5 e 7 della legge federale sul diritto fondiario rurale del 4 ottobre 1991 (LDFR) e dall'articolo 2 della legge sul diritto fondiario rurale e sull'affitto agricolo del 30 gennaio 2007 e le cui strutture agrituristiche:

- a) in zona non edificabile rispettano le condizioni definite dall'articolo 24b della legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT);
 - b) in zona edificabile, si trovano all'interno del nucleo aziendale o nelle sue immediate vicinanze.
- ²L'agriturismo promuove principalmente il consumo e la vendita di beni alimentari ticinesi, in prevalenza prodotti dall'azienda o nella regione, in funzione della disponibilità.

Attività

Art. 12 ¹La gestione di un agriturismo comportante attività di ristorazione e/o offerta di alloggio soggiace ad autorizzazione rilasciata dal Servizio.

²Agli agriturismi con attività di ristorazione e/o offerta di alloggio si applicano esclusivamente gli articoli del presente capitolo. Rimane riservato il capitolo sulle tasse.

Dell'autorizzazione

Art. 13 ¹L'autorizzazione per la gestione di un agriturismo comportante attività di ristorazione e/o offerta di alloggio è rilasciata a condizione che il richiedente:

- a) disponga del diploma cantonale per esercente o dell'attestazione del superamento dell'esame cantonale per l'esercizio dell'agriturismo da parte del gestore;
- b) produca l'attestazione del municipio dell'idoneità dei locali per agriturismo comprensiva del numero dei posti disponibili. L'articolo 21 si applica per analogia;
- c) disponga di un'adeguata copertura assicurativa per le conseguenze derivanti dalla responsabilità civile;
- d) soddisfi i requisiti di sicurezza, sanitari e igienici previsti dalle specifiche legislazioni in materia di polizia del fuoco, polizia edilizia e di igiene.

²La richiesta di autorizzazione per l'esercizio di un agriturismo è inoltrata almeno 15 giorni prima dell'apertura dell'attività al Servizio, corredata dai seguenti documenti e informazioni:

- a) nome del gestore e del gerente dell'azienda agricola;
- b) diploma cantonale per esercente o attestazione di superamento d'esame cantonale per l'esercizio dell'agriturismo o certificati di capacità professionale rilasciati durante il regime delle legislazioni previgenti la LEAR;
- c) attestazione del municipio sull'idoneità dei locali per agriturismo comprensiva del numero dei posti disponibili;
- d) prova di assicurazione RC per i danni causati nell'esercizio dell'attività.

³In caso di ripetuta inosservanza degli obblighi o di grave negligenza nella conduzione dell'agriturismo, l'autorizzazione alla gestione può essere revocata al gestore.

Obblighi

Art. 14 ¹Il gerente vigila sul rispetto delle disposizioni riguardanti le prescrizioni in materia di orari di apertura e chiusura, i divieti di fumo e di vendita delle bevande alcoliche, dell'ordine e della quiete pubblici, l'accertamento dell'età e l'osservanza delle norme previste dalla legislazione federale in materia di derrate alimentari. Gli agriturismi non soggiacciono all'obbligo di notifica degli orari al Municipio.

²Sono applicabili per analogia gli articoli 24 e 39 LEAR.

³Il servizio cantonale di ispezione e controllo può ispezionare gli esercizi di agriturismo, in particolare verifica la provenienza dei prodotti offerti.

Esame cantonale per l'esercizio dell'agriturismo

Art. 15 ¹Per essere ammessi agli esami i candidati devono dimostrare di avere sufficienti nozioni di lingua italiana; per contro essi sono esentati dal disporre di un attestato federale di capacità o di un titolo equipollente e dalla dimostrazione di un periodo lavorativo nel settore dell'albergheria e della ristorazione.

²Per il resto l'esame avviene secondo il regolamento d'esame di cui all'articolo 37 che regola anche il suo superamento, il rilascio del diploma da parte della Commissione d'esame e la relativa tassa.

Sezione 1
In generale

Requisiti strutturali e igienici

Art. 16 Ogni esercizio soddisfa i requisiti di sicurezza, sanitari e igienici previsti dalle specifiche legislazioni in materia di polizia del fuoco, polizia edilizia e di igiene.

Uso dei locali

Art. 17 ¹Gli spazi dell'esercizio devono essere usati per scopi attinenti all'attività dello stesso.

²Se la licenza edilizia lo consente, nello stesso spazio possono essere svolte altre attività a condizione che si tenga una contabilità separata per ogni attività.

³Le autorità possono verificare le relative contabilità in ogni momento.

⁴Sono riservate le disposizioni applicabili alle altre attività di cui al capoverso 2, segnatamente in materia di orari di apertura e di chiusura e di imposta sul valore aggiunto (IVA).

Sezione 2
Competenze del Laboratorio cantonale

Derrate alimentari

Art. 18 ¹Il preavviso del Laboratorio cantonale è d'obbligo e vincolante nell'ambito della valutazione dell'idoneità dei locali degli esercizi che offrono derrate alimentari.

²Il Laboratorio cantonale nel formulare il suo preavviso applica la legislazione federale in materia di derrate alimentari e in particolare l'ordinanza del DFI sui requisiti igienici per il trattamento delle derrate alimentari del 16 dicembre 2016 (ORI).

³Nella valutazione vengono considerati in particolare il dimensionamento, l'ubicazione e la sistemazione dei locali in cui sono trattate le derrate alimentari, delle installazioni sanitarie e dei locali accessori previsti dalla legislazione (quali depositi, spogliatoi e servizi igienici per il personale, ecc.) in relazione alla capacità ricettiva e alla tipologia di offerta di derrate alimentari dell'esercizio.

⁴Il preavviso del Laboratorio cantonale può essere formulato in modo tale da limitare l'attività.

Superficie di lavorazione

Art. 19 ¹Gli esercizi con cucina dispongono di una superficie di lavorazione adeguata alla capacità ricettiva.

²Il calcolo viene effettuato in base a un minimo di 0.40 mq per avventore, ritenuto un minimo di 16 mq.

³Nel computo della superficie di lavorazione vengono considerati tutti i locali in cui sono trattate le derrate alimentari, come la cucina, la zona di preparazione delle pizze, ecc. Sono esclusi dal computo i depositi e l'area del bancone bar.

⁴Per giustificati motivi possono essere concesse deroghe al capoverso 2. Restano riservate le normative in materia di legge federale sul lavoro.

Locale di preparazione

Art. 20 Gli esercizi con cucina limitata dispongono di un adeguato locale di preparazione (office) con una superficie minima di 10 mq. Restano riservate le normative in materia di legge federale sul lavoro.

Sezione 3
Competenze del Municipio

Attestazione di idoneità dei locali

Art. 21 ¹Per il rilascio dell'attestazione di idoneità dei locali il Municipio deve utilizzare il formulario ufficiale messo a disposizione dal Cantone.

²L'attestazione dell'idoneità dei locali rilasciata dal Municipio ha durata illimitata, riservato il capoverso 3.

³Ogni cambiamento suscettibile di modificare la capacità ricettiva o la tipologia dell'esercizio richiede il rilascio da parte del Municipio di una nuova attestazione di idoneità dei locali previo preavviso del Laboratorio cantonale.

Capacità ricettiva

Art. 22 ¹La superficie minima degli spazi dove si servono cibi e bevande deve essere di regola di 1.00 mq per avventore.

²Per gli aspetti di propria competenza, il Municipio può concedere deroghe per casi particolari, premesso che siano rispettate le norme di sicurezza e igiene.

Servizi igienici

Art. 23 Per una capacità ricettiva fino a 100 persone sono necessari almeno due gabinetti (WC) separati per sesso; da 101 persone è necessario un numero adeguato di WC, rispettivamente orinatoi, la cui commisurazione spetta ai municipi.

Sezione 4 Fumo

Spazi aperti

Art. 24 ¹Sono considerati spazi aperti quegli spazi che presentano un'apertura direttamente verso l'esterno di almeno la metà del perimetro della struttura; l'apertura del soffitto non è presa in considerazione.

²Tende, gazebo, vetrate, terrazze, porticati e altre strutture analoghe sono considerati spazi chiusi se non rispondono ai requisiti del capoverso 1.

³Spazi delimitati da pareti frangivento, non coperti, non sono considerati spazi chiusi a condizione che sia garantito un adeguato ricambio d'aria.

⁴In ogni caso non possono essere messi a disposizione dei fumatori gli spazi abituali di un esercizio.

Dichiarazione di idoneità

Art. 25 La messa in funzione di locali o spazi adibiti ai fumatori viene preceduta dalla presentazione al Municipio di una dichiarazione di uno specialista di impianti di ventilazione dalla quale risulti la conformità dell'impianto a quanto stabilito dalla legislazione federale.

Capitolo settimo Presupposti per l'autorizzazione, l'esclusione e la revoca

Domanda di autorizzazione

Art. 26 ¹La domanda di autorizzazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) genere e denominazione dell'esercizio;
- b) ubicazione e numero del mappale;
- c) generalità del gerente e del gestore;
- d) inizio attività.

²La domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Documentazione

Art. 27 ¹Alla domanda di autorizzazione il gestore deve allegare i seguenti documenti:

- a) attestazione del Municipio dell'idoneità dei locali comprensiva della capacità ricettiva;
- b) documentazione attestante il godimento del diritto d'uso dei locali. Inoltre in caso di sublocazione, l'assenso scritto del proprietario immobiliare della struttura;
- c) prova di assicurazione RC per i danni causati nell'esercizio dell'attività o eventuale comprova dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale;
- d) estratto cantonale delle esecuzioni per persone fisiche o giuridiche del gestore rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
- e) estratto del casellario giudiziale, sia del gestore che del gerente, rilasciato al massimo tre mesi prima della presentazione della domanda;
- f) se straniero, il permesso di soggiorno che autorizzi il gestore, rispettivamente il gerente, all'esercizio dell'attività lucrativa;
- g) contratto di lavoro del gerente;
- h) certificato medico dal quale risulti che il gerente non è affetto da malattie o non è colpito da infermità tali da impedirgli la normale conduzione dell'esercizio;
- i) diploma cantonale per esercente del gerente o decisione della DFP che riconosce titoli di formazione o lo svolgimento di un'adeguata pratica professionale;
- j) se il gerente è beneficiario di una rendita AI, un'attestazione circa il suo grado d'invalidità.

²Il gestore e il gerente che risiedono o che hanno risieduto all'estero nei cinque anni precedenti l'istanza, devono inoltre presentare i corrispondenti documenti rilasciati dalle autorità estere.

³L'Autorità competente può richiedere la presentazione di ogni ulteriore documento ritenuto utile per valutare l'adempimento dei requisiti professionali e personali, segnatamente ai fini della verifica dell'equivalenza dei requisiti di coloro che provengono da altri cantoni o stati.

Condanne per reati inconciliabili con la funzione di gerente di esercizi pubblici

Art. 28 Sono inconciliabili ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 lettera c LEAR i seguenti reati:

1. omicidio (art. 111 CP);
2. assassinio (art. 112 CP);
3. lesioni personali gravi (art. 122 CP);
4. rissa (art. 133 CP);
5. aggressione (art. 134 CP);
6. somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute (art. 136 CP);
7. appropriazione indebita (art. 138 CP);
8. furto (art. 139 CP);
9. rapina (art. 140 CP);
10. truffa (art. 146 CP);
11. estorsione (art. 156 CP);
12. usura (art. 157 CP);
13. amministrazione infedele (art. 158 CP);
14. appropriazione indebita di trattenute salariali (art. 159 CP);
15. minaccia (art. 180 CP);
16. coazione (art. 181 CP);
17. sequestro di persona e rapimento (art. 183 CP);
18. atti sessuali con fanciulli (187 CP);
19. coazione sessuale (art. 189 CP);
20. violenza carnale (art. 190 CP);
21. promovimento della prostituzione (art. 195 CP);
22. atti sessuali con minorenni contro remunerazione (art. 196 CP);
23. molestie sessuali (art. 198 CP);
24. falsità in documenti (art. 251 CP);
25. falsità in certificati (art. 252 CP);
26. organizzazione criminale (art. 260ter CP);
27. riciclaggio di denaro (art. 305bis CP);
28. entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa senza autorizzazione (art. 115 LStr);
29. impiego di stranieri sprovvisti di permesso (art. 117 LStr);
30. inganno nei confronti delle autorità (art. 118 LStr);
31. frode fiscale (art. 269 LT);
32. appropriazione indebita di imposte alla fonte (art. 270 LT);
33. ripetuta guida in stato di ebbrietà con concentrazione qualificata di alcol nell'alito o nel sangue (art. 91 cpv. 2 lett. a LCStr).

Cambiamenti

Art. 29 ¹Ogni cambiamento di gestore è oggetto di una nuova domanda di autorizzazione.

²Ogni cambiamento di gerente comporta l'aggiornamento dei dati dell'autorizzazione previo l'inoltro della documentazione di cui all'articolo 27 capoverso 1 lettere e-j.

³Ogni trasferimento della proprietà dello stabile comporta l'aggiornamento dei dati dell'autorizzazione.

Avviso di sospensione dell'attività

Art. 30 In caso di chiusura di un esercizio superiore a 60 giorni, il Municipio ed il gerente sono tenuti a darne comunicazione al Servizio ed al Laboratorio cantonale.

Capitolo ottavo

Assicurazione responsabilità civile e deposito a titolo di garanzia

Prova del contratto d'assicurazione

Art. 31 ¹La stipulazione del contratto di assicurazione va comprovata da un attestato dell'assicuratore, riservato l'articolo 33.

²La dichiarazione di cui al capoverso 1 deve indicare le prestazioni stipulate e l'impegno per l'assicuratore di notificare tempestivamente al Servizio la modifica, la sospensione o la cessazione dell'assicurazione.

Garanzia minima

Art. 32 Per ogni caso di sinistro viene stipulata una garanzia globale minima per lesioni corporali e danni materiali di 3'000'000 di franchi.

Deposito a titolo di garanzia

Art. 33 ¹L'importo del deposito a titolo di garanzia che devono versare in contanti gli esercizi che fungono da attività accessoria nei locali erotici è di 25'000 franchi. Se vi è il rischio che la copertura non risulti sufficiente, l'importo può essere aumentato.

²L'importo è versato al Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale, con bonifico bancario dalla Svizzera da parte del richiedente dell'autorizzazione, su un apposito conto.

³L'eventuale liberazione può essere effettuata soltanto a favore di terzi che hanno diritto al pagamento per eventuali danni subiti previo il consenso della persona che ha fornito la cauzione o sulla base di una sentenza cresciuta in giudicato.

⁴Se la cauzione o parti di essa sono liberate a favore di terzi, l'autorità competente può esigere che la persona che l'ha fornita riversi, totalmente o parzialmente, la somma liberata.

⁵La restituzione della cauzione può essere concessa sei mesi dopo la scadenza o la revoca dell'autorizzazione o dopo la presentazione di un attestato che comprovi la sottoscrizione di un'assicurazione per responsabilità civile ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 lettera c LEAR.

Capitolo nono

Diploma cantonale per esercente e formazione professionale**Principio**

Art. 34 Il diploma cantonale di esercente (di seguito diploma) o la decisione di riconoscimento della DFP sono necessari per la gerenza di tutti gli esercizi riservato l'articolo 35.

Eccezioni all'obbligo del diploma

Art. 35 ¹Il Servizio può autorizzare la gerenza senza diploma a quelle strutture che offrono l'alloggio senza servizio di ristorazione fino ad un massimo di 15 posti letto.

²Nei casi di cui al capoverso 1 l'autorizzazione è rilasciata a una persona fisica con le medesime responsabilità di un gerente.

Vigilanza sulla formazione professionale

Art. 36 La vigilanza sulla formazione professionale e sull'organizzazione degli esami per l'ottenimento del diploma è di competenza del Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport che la esercita tramite la DFP.

Regolamento d'esame

Art. 37 ¹Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport emana il relativo regolamento d'esame e nomina la Commissione d'esame, in cui devono figurare almeno un rappresentante per:

- la Divisione della formazione professionale;
- il Dipartimento delle istituzioni;
- GastroTicino (Federazione esercenti albergatori Ticino);
- Hôtellerie suisse, Sezione Ticino;
- la Scuola specializzata superiore alberghiera e del turismo.

²In aggiunta ai compiti previsti dal regolamento d'esame, la Commissione d'esame:

- a) esercita mansioni di vigilanza sull'insegnamento offerto e i relativi esami;
- b) propone modifiche dei curricula formativi offerti;
- c) collabora nella politica d'informazione nei confronti del settore;
- d) esamina e discute le relazioni del Presidente della Commissione d'esame;
- e) rilascia il diploma cantonale per esercenti.

Periodo di pratica

Art. 38 ¹Per ottenere il diploma il candidato, oltre a dover superare l'esame secondo lo specifico regolamento dipartimentale, deve aver effettuato una pratica in Svizzera o all'estero, a tempo pieno o parziale per un periodo anche non consecutivo, della durata complessiva di cinque mesi.

²La pratica può essere effettuata anche prima dell'esame in ogni caso al più tardi entro cinque anni dal superamento dell'esame.

³Sono dispensati dal periodo di pratica coloro che possiedono un attestato federale di capacità del settore o giudicato equivalente dalla DFP.

Comprova

- Art. 39** 1Il periodo di pratica in Svizzera è comprovato da una dichiarazione salariale AVS presso un esercizio di cui all'articolo 7 LEAR.
2Il periodo di pratica all'estero è comprovato da una dichiarazione rilasciata dall'autorità preposta del luogo dove è stato effettuato.
3Nell'impossibilità di comprovare il periodo di pratica al candidato è richiesta una dichiarazione di autocertificazione.

Riconoscimento di titoli e di abilitazioni

- Art. 40** 1Sono riconosciuti i certificati o i diplomi d'esercente rilasciati da un altro cantone se l'esame è equivalente nella sostanza a quello previsto nel Cantone Ticino e se il richiedente dimostra di aver svolto il periodo di pratica.
2Per le materie d'esame che non sono equivalenti il richiedente deve sottoporsi all'esame per quelle materie.
3L'autorizzazione allo svolgimento della funzione di gerente rilasciata da un altro cantone e la pratica acquisita in tale funzione per almeno tre anni sono riconosciuti come equivalenti al diploma.
4Limitatamente all'esercizio dell'attività di agriturismo i certificati acquisiti sotto il regime delle previgenti normative sono riconosciuti come equivalenti al diploma.
5Il riconoscimento di titoli e di abilitazioni spetta alla DFP.

Capitolo decimo Orari di apertura e chiusura

Orari di apertura e di chiusura

- Art. 41** 1Il gestore notifica preventivamente gli orari di apertura e di chiusura al Municipio, il quale provvederà a informare il Servizio senza indugio.
2Previo comunicazione tempestiva da parte del gestore o del gerente al Municipio o alla polizia comunale territorialmente competente, gli esercizi possono rimanere aperti, oltre gli orari notificati al Municipio, entro i limiti previsti dall'articolo 21 capoverso 1 LEAR. Questa chiusura posticipata non costituisce deroga ai sensi dell'articolo 35 LEAR.
3Gli esercizi possono anticipare l'orario di chiusura se le circostanze lo giustificano, segnatamente in caso di assenza di clientela senza ulteriori formalità.

Capitolo undicesimo Obblighi e facoltà del gestore e del gerente Sezione 1 Gestore

Responsabilità e compiti

- Art. 42** Il gestore è responsabile verso il Servizio del rispetto della legge e del regolamento e, segnatamente, dei seguenti compiti:
- a) esporre in modo ben visibile dall'esterno, gli orari di apertura e di chiusura dell'esercizio;
 - b) mettere a disposizione bevande analcoliche a prezzi vantaggiosi;
 - c) notificare gli orari di apertura e di chiusura, i giorni di riposo settimanale e i periodi di chiusura al municipio;
 - d) designare una persona responsabile ai sensi delle normative federali sulle derrate alimentari operante a tempo pieno nella struttura. Qualora non sia designata una persona responsabile, è responsabile il gestore;
 - e) pagare le tasse previste dalla legge e dal regolamento.

Sezione 2 Gerente

Responsabilità e compiti

- Art. 43** Il gerente è responsabile verso il Servizio del rispetto della legge e del regolamento e, segnatamente, dei seguenti compiti:
- a) curare l'istruzione del personale e vigilare sul suo operato;
 - b) vegliare sull'igiene e la pulizia generale dell'esercizio;
 - c) esporre i prezzi delle prestazioni offerte;
 - d) garantire il mantenimento dell'ordine e della quiete pubblici ai sensi dell'articolo 25 LEAR;

- e) vigilare al rispetto dei divieti di vendere bevande alcoliche a minori, fumare in locali inadeguati e incoraggiare il consumo di bevande alcoliche;
- f) notificare gli ospiti alla polizia ai sensi dell'articolo 37 LEAR.

Svolgimento dell'attività

- Art. 44** ¹Il gerente deve essere assunto con un grado di occupazione del 100%.
²Il gerente è tenuto ad effettuare la gerenza personalmente e in maniera effettiva.
³Il gerente di un esercizio può eccezionalmente assumere la gerenza di manifestazioni soggette a permesso speciale.
⁴L'assenza temporanea non libera il gerente dalle sue responsabilità.

Eccezione

- Art. 45** Il gerente di un piccolo esercizio, ossia quegli esercizi aventi una capienza massima di 40 avventori, che dispongono di un numero massimo di tre persone impiegate, compresi il gerente, i famigliari ed il personale avventizio, può essere assunto con un grado di occupazione del 50%.

Gerenza di più esercizi

- Art. 46** ¹La stessa persona può essere designata quale gerente fino ad un massimo di tre esercizi pubblici a condizione che sia assunto dal medesimo datore di lavoro, titolare delle rispettive autorizzazioni.
²Il Servizio può limitare la gerenza a due esercizi in caso di eccessiva distanza tra di essi.

Sostituzione

- Art. 47** ¹Qualora un gerente, per cause di forza maggiore ma transitorie, sia impossibilitato nel proseguire la conduzione dell'esercizio, il gestore può chiedere al Servizio un'autorizzazione sostitutiva per un periodo massimo di un anno.
²L'istanza deve essere motivata e contenere:
a) le generalità complete della persona alla quale si intende affidare la sostituzione;
b) i documenti previsti dall'articolo 27 lettere e–h, relativi al sostituto;
c) la documentazione comprovante l'esistenza dell'impedimento del gerente;
d) le informazioni che permettano di valutare le capacità professionali (certificato di capacità per esercente, certificato di servizio, pratica esercitata nel campo degli esercizi, ecc.) del sostituto.
³In caso di decesso del gerente, su richiesta, il Servizio rilascia un'autorizzazione ad una persona con adeguata pratica professionale per la durata massima di un anno.

Mantenimento dell'ordine e divieto d'accesso

- Art. 48** ¹Il gerente ha l'obbligo di prendere tutti i provvedimenti atti a garantire il mantenimento dell'ordine e della quiete, tanto all'interno dei propri locali quanto negli spazi di propria pertinenza e funzionalmente legati alla propria attività.
²Il divieto di accesso ingiunto dal gerente ha una durata massima di due anni. In caso di cambiamento della gerenza il divieto mantiene la propria validità. È riservata la facoltà del nuovo gerente di revocare tale provvedimento.
³Il gerente che dispone tale provvedimento deve notificarlo al Servizio e alla polizia comunale territorialmente competente tramite l'apposito formulario.
⁴Se richiesto dall'interessato, il provvedimento di divieto di accesso deve essergli motivato per iscritto da parte del gerente entro cinque giorni.
⁵Il Servizio dirime le contestazioni sulla base di divieti d'accesso scritti e motivati.

Capitolo dodicesimo Permessi speciali

Responsabilità del titolare

- Art. 49** ¹Il titolare di un permesso speciale secondo l'articolo 27 LEAR è responsabile del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 42 lettere b e 19 LEAR.
²Il rilascio del permesso al titolare è subordinato alla designazione di una persona responsabile del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 43, che dovrà essere presente sul posto.
³La persona designata è anche responsabile verso il Laboratorio cantonale per il rispetto delle normative in materia di derrate alimentari.

Responsabilità civile

Art. 50 1^l richiedenti devono beneficiare di una copertura assicurativa per i danni derivanti dall'attività di esercizio.

2^lPer il resto valgono gli articoli 31 e 32.

Capitolo tredicesimo **Disposizioni diverse**

Procedura contravvenzionale

Art. 51 Le infrazioni constatate dalle polizie comunali strutturate sono oggetto di un rapporto che è trasmesso al Servizio per l'eventuale apertura di una procedura penale in materia di contravvenzioni.

Impianti pubblicitari

Art. 52 1^lL'esercizio deve esporre un'insegna visibile esternamente.

2^lIl testo indica la denominazione (nome proprio o di fantasia) dell'esercizio, conformemente al tenore dell'autorizzazione; di tale indicazione viene data sistematica comunicazione al Municipio.

3^lNel Comune non sono ammesse denominazioni identiche.

4^lNon sono subordinati all'obbligo dell'esposizione dell'insegna i rifugi e le capanne di montagna raggiungibili direttamente con strade carrozzabili o con impianti di risalita e gli agriturismi.

Esposizione dei prezzi

Art. 53 1^lIl gerente deve esporre nell'esercizio, in luogo visibile ai clienti o tenere in ogni momento a loro disposizione, la lista dei prezzi tutto compreso riguardanti l'alloggio, i cibi e le bevande con l'indicazione precisa e separata degli eventuali supplementi per musica, spettacolo, ballo, autorimessa o altro.

2^lÈ inoltre fatto obbligo al gerente di esporre all'esterno dell'esercizio la lista dei prezzi.

3^lSe le vivande o le bibite non figurano sulla lista, il gerente è tenuto, su richiesta, a indicarne il prezzo al momento in cui accetta l'ordinazione.

4^lIl gerente deve inoltre esporre in ogni singola camera la lista dei prezzi (complessivi o di dettaglio) riguardanti il pernottamento.

Capitolo quattordicesimo **Banca dati**

Organo responsabile

Art. 54 L'organo responsabile della banca dati SEPU è il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi della Polizia cantonale.

Diritti della persona interessata

Art. 55 Il Servizio autorizzazioni, commercio e giochi garantisce il diritto di accesso conformemente alla legge sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987 (LPDP) e alla legge sulla protezione dei dati personali elaborati dalla polizia cantonale e dalle polizie comunali del 13 dicembre 1999 (LPDPpol).

Altri utenti

Art. 56 1^lLe polizie comunali possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti previsti dalla legislazione in materia di collaborazione fra la polizia cantonale e le polizie comunali.

2^lIl Laboratorio cantonale e gli uffici preposti alle verifiche strutturali possono accedere alla banca dati in qualità di utenti, limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento dei loro compiti previsti dalla presente legge, segnatamente ai dati riguardanti la struttura.

Catalogo dei dati

Art. 57 1^lIl registro contiene i seguenti dati e documenti:

- a) nome, indirizzo, mappale e tipo della struttura;
- b) numero identificativo della struttura;
- c) nome, cognome, data di nascita, indirizzo e recapito telefonico dei gerenti, dei datori di lavoro nonché dei proprietari degli immobili in cui si situano gli esercizi pubblici;
- d) documentazione allegata all'istanza secondo l'articolo 27;
- e) autorizzazione;
- f) rapporti dei controlli effettuati;

- g) decisioni e sanzioni emanate nell'ambito della legge;
- h) nome, cognome e indirizzo delle eventuali persone diffidate.

²Le notifiche relative agli ospiti sono registrate con i seguenti dati:

- a) generalità della persona notificata;
- b) numero e copia del documento d'identità;
- c) numero d'annuncio di registrazione;
- d) eventuale numero dei congiunti e il numero di questi ultimi con più e rispettivamente meno di 14 anni.

³L'organo responsabile autorizza la condivisione nella banca dati dell'Agenzia turistica ticinese dei seguenti dati:

- a) nome, indirizzo, mappale e tipo della struttura
- b) numero identificativo della struttura;
- c) numero dei posti letto della struttura;
- d) dati relativi alla validità dell'attività.

Durata di conservazione, cancellazione e distruzione

Art. 58 ¹I dati di cui all'articolo 57 capoverso 1 sono conservati per dieci anni a partire dallo scadere dell'autorizzazione.

²I dati di cui all'articolo 57 capoverso 2 sono conservati per cinque anni.

³Decorso i termini di conservazione di cui ai capoversi 1 e 2, i dati possono essere conservati dall'organo responsabile in forma anonima per scopi statistici.

Misure di sicurezza

Art. 59 Per la sicurezza della banca dati SEPU vengono adottate le opportune misure tecniche.

Capitolo quindicesimo

Tasse

Sezione 1

Autorità cantonale

Tassa di autorizzazione

Art. 60 Il Servizio applica le seguenti tasse di autorizzazione alla conduzione di un esercizio:

- rilascio: da 100 a 500 franchi
- aggiornamento: 100 franchi

Spese di cancelleria

Art. 61 Per le spese ed i lavori di cancelleria (dichiarazioni, attestazioni, informazioni, telefono, telefax, fotocopie, spese postali, ecc.) può essere domandato un contributo fino a 500 franchi a seconda del lavoro richiesto all'autorità.

Tassa sull'alcool

Art. 62 ¹Per il commercio di bevande alcoliche, contemplato dalla legge federale sulle bevande distillate del 21 giugno 1932 (LAlc), relativamente all'attività di esercizi alberghieri e della ristorazione, il Servizio applica una tassa annua che ammonta ad un importo base di 175 franchi, a cui si aggiungono 5 franchi per avventore disponibile.

²Su richiesta, nel caso in cui l'attività venga chiusa in maniera definitiva, l'importo della tassa è ridotto o rimborsato proporzionalmente in funzione della durata dell'attività.

³Per il rilascio della patente per commercio di bevande alcoliche, contemplato dalla LAlc, relativamente a manifestazioni nell'ambito dei permessi speciali, il Servizio applica una tassa pari a 50 franchi per punto di vendita. Per manifestazioni della durata superiore a quattro giorni la tassa è pari a 150 franchi per punto di vendita.

Tassa sull'alcool per altri commerci

Art. 63 ¹La tassa annua per l'esercizio del commercio di bevande alcoliche, contemplata dalla LAlc, relativamente ad altri commerci è di 175 franchi per metro cubo di esposizione di vendita.

²Le frazioni di metro cubo valgono quali unità intere.

Tassa preavviso sull'idoneità dei locali

Art. 64 Nell'ambito del rilascio del preavviso di cui all'articolo 8 capoverso 3 LEAR, il Laboratorio cantonale preleva una tassa da 50 a 100 franchi.

Sezione 2
Autorità comunale

Tassa per deroghe d'orario

Art. 65 ¹La tassa per deroga d'orario ammonta al massimo a 60 franchi per ora.
²In casi particolari il Municipio può astenersi dal prelevare una tassa.

Tassa per permessi speciali

Art. 66 ¹La tassa per il rilascio del permesso speciale varia da 60 a 1'000 franchi a dipendenza dei giorni di attività autorizzati.
²In casi particolari il Municipio può astenersi dal prelevare la tassa.

Tassa per estensione dei posti esterni

Art. 67 La tassa per l'estensione dei posti esterni varia da 60 a 1'000 franchi a dipendenza dell'estensione concessa.

Tassa per il rilascio dell'attestazione di idoneità dei locali

Art. 68 Per il rilascio dell'attestazione di idoneità dei locali di cui all'articolo 8 LEAR può essere prelevata una tassa da 50 a 100 franchi.

Sezione 3
Diversi

Debitore

Art. 69 ¹Il gestore è il responsabile per il pagamento delle tasse.
²Il responsabile di uno spaccio di bevande alcoliche è tenuto al pagamento delle tasse sull'alcool. Se quest'ultimo non svolge l'attività a titolo indipendente, il suo datore di lavoro (persona fisica o giuridica) è solidalmente responsabile per il pagamento delle tasse

Capitolo quindicesimo
Sanzioni

Revoca dell'autorizzazione

Art. 70 ¹La decisione di revoca dell'autorizzazione a condurre un esercizio è presa dal Servizio, di regola previa comminatoria, da intimare sia al gerente che al gestore.
²Con la comminatoria il gerente viene diffidato a compiere o ad astenersi da un determinato comportamento.
³La durata minima della revoca è di 15 giorni.
⁴Il Servizio ne dà comunicazione al Municipio interessato e al Laboratorio cantonale.

Capitolo sedicesimo
Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 71 Il regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione del 16 marzo 2011 (RLear) è abrogato.

Entrata in vigore

Art. 72 Il presente regolamento entra in vigore il 15 giugno 2023.

Pubblicato nel BU **2023**, 227.